



TESI MASTER IN
MEDIAZIONE PENALE
MINORILE

Titolo
Prima e dopo la mediazione:
istruzioni per l'uso

Candidata: Dott.ssa Marzia Pantanella

Relatore: Prof.ssa Stefania Petrera

INDICE

Premessa.....	3;
CAP.1 Inquadramento storico.....	5 ;
CAP.2 Differenti tipi di giustizia, riferimenti normativi (la mediazione si inserisce in).....	8 ;
CAP.3 La mediazione come risoluzione dei conflitti...la mediazione penale.....	12;
CAP.4 Una possibilità per reo e vittima.....	15;
CAP.5 Come...quando! Come tutti gli strumenti bisogna avere indicazione per farne un buon uso... che non diventi moda o abuso.(Non sempre e non per tutti) Quali competenze del mediatore.....	21;
CAP. 6 Criticità.....	31;
CONCLUSIONI.....	36;
BIBLIOGRAFIA.....	38;

PREMESSA

Il conflitto, la possibilità di trovare una soluzione, di lasciarlo fare alle parti per mezzo di un terzo neutrale, il mediatore e con sé la pratica della mediazione sono concetti che hanno catturato la mia attenzione in quanto strumento potente di cambiamento, di confronto, relazione.

La mia formazione variegata, dalla pedagogia, alla criminologia, alla psicologia investigativa mi ha portato durante il mio percorso di crescita ad approdare nel porto della mediazione tutto da esplorare ed ancora in costruzione.

Partendo dalla mia parte criminologica, essendomi occupata inizialmente del reo, del reato, del fatto accaduto, con il tempo ho iniziato a riflettere sulla vittima, sul suo percorso di risocializzazione, di autostima, fiducia verso il prossimo, la società, come dare a chi subisce la possibilità di sentirsi non più solo vittima ma anche parte del percorso di riparazione e sentirsi riconosciuta ristabilendo un equilibrio tra le parti. E' così che mi sono avvicinata al concetto di mediazione ed è entrata nel vivo la mia parte più pedagogica, educativa funzionalmente al mio interesse primario: il minore, autore e vittima di reato, la famiglia.

La mediazione penale minorile dà la possibilità di riconoscere ciò che si è commesso, di individuare il danno morale e materiale guardando in faccia la vittima che per un minore credo sia fortemente educativo atto al riconoscimento delle sue responsabilità insegnando un nuovo modo di gestire il conflitto in prospettiva evolutiva.

Prima dalla mediazione nell'ottica punitiva, retributiva si otteneva il più delle volte il risultato opposto cioè recidiva ed a volte inasprimento del reato, la pena come deterrenza...senza alcun effetto positivo. Con la mediazione penale che oggi rientra nella giustizia riparativa , quando possibile, c'è un ritorno emotivo per cui il minore interiorizza il male, i sentimenti negativi che un'azione

deviante, lesiva procura ad un compagno, ad un pari età, a chi subisce. Il trovarsi faccia a faccia con le responsabilità ingenera riflessione, la riflessione spinge al cambiamento.

Nello sviluppo dei capitoli farò una carrellata sull'evoluzione della mediazione per arrivare a trarre conclusioni relative ai cambiamenti al prima e dopo questa nuova opportunità di crescita, pedagogica di affrontare la responsabilità di un reato da parte del minore.

*Ai miei genitori
Alle mi bimbe,
Al mio angelo!*

CAPITOLO 1

Inquadramento storico

Il concetto di restituzione, intesa come risarcimento economico alla vittima da parte dell'autore di reato, trova le proprie origini in quei sistemi di giustizia che considerano il crimine come un'offesa al singolo piuttosto che alla società, allo Stato. Già il codice di Hammurabi(1700 A.C.) prevede restituzione verso alcuni reati sulla proprietà; anche la legge romana delle Dodici Tavole (449 A.C.) disponeva che i ladri pagassero il doppio dei beni rubati. La Lex Salica (496 D.C.) la prima raccolta esistente di leggi tribali germaniche, includeva sanzioni restitutorie per reati che andavano dal furto , all'omicidio. Ethelbert nel 660 D.C. , nel Kent in Inghilterra, sviluppò elaborati sistemi di compensazione, imponendo leggi che riportavano specifiche tabelle con al valutazione del danno.

Durante il Medioevo l'approccio cambia, è il Regno di Guglielmo il Conquistatore ad essere considerato il punto di svolta dal singolo (restituzione), allo Stato. A partire da questo momento, evolvendo anche le forme di crimine iniziò a farsi forte un nuovo obiettivo primario diverso dalla sola pena, quello di ridurre la probabilità di recidiva e che si verificassero ulteriori crimini. Il tutto per mezzo della deterrenza, la neutralizzazione e più recentemente la rieducazione. L'obiettivo quindi era orientato al futuro e centrato sullo Stato la restituzione in quanto basata sul passato e sulla vittima viene abbandonata (Van Ness, 1990). Negli anni 1950 l'idea di riparazione riaffiora, in quel periodo alcuni giudici iniziarono ad emanare sentenze con le quali si imponeva ai delinquenti il pagamento di una somma in denaro o la prestazione di un servizio a favore della vittima nel quale questa esistesse e lo desiderasse. In Inghilterra nel 1972 nel Criminal justice Act si

attribuiva ai giudici il potere di applicare la riparazione come pena aggiuntiva; soltanto lo stesso documento del 1982 e poi del 1988 riconoscono pienamente la riparazione. Tra il 1989 ed il 1993 Braithwaite ha elaborato una teoria criminologica che viene ampiamente utilizzata come fondamento di programmi di riparazione. Secondo questo autore, ciò che maggiormente previene il crimine è una combinazione di **vergogna** e **reintegrazione** nel senso che questa combinazione nelle società in cui la vergogna è un sentimento forte di esclusione, deplorabile, come ad esempio il Giappone e nelle epoche che culturalmente favoriscono al vergogna reintegrativa, diventa un deterrente e per le recidive e per l'attivazione di quel reato. Sono culture che orientano la vergogna nei confronti di quel dato reato, dell'azione commessa e non nei confronti della persona che lo mette in atto attribuendo molta importanza al perdono ed alla riconciliazione. Principi che preludono il concetto di mediazione penale nell'ottica ripartoria.

Tra i vari cambiamenti arriviamo a dire che per parlare di mediazione penale (*Victim-Offender Mediation*) occorre innanzitutto specificare come tale fenomeno trovi una sua collocazione all'interno del paradigma di "*giustizia riparativa*" (*Restorative Justice*) che, sviluppatosi negli Stati Uniti intorno agli anni '50-'60, si contrappone al modello di "*giustizia retributiva*". Più precisamente nella giustizia retributiva "*la pena deve apparire proporzionale all'intensità della colpa e tendente a una funzione preventiva dalla commissione di reati e di protezione della società*" (Gulotta e coll., 2002 p. 956); nella giustizia ripartiva, invece, l'obiettivo principale è quello di rimuovere il danno e di attenuare la sofferenza che l'azione delittuosa provoca in varia misura alle vittime (Ceretti, Mannozi, 2000). In tal senso la giustizia ripartiva si propone di affrontare gli effetti che derivano dalla commissione di un reato, includendo la riparazione materiale del danno, l'attenzione ai bisogni emotivi della vittima, la gestione dei conflitti

fra vittima e reo e, a livello più ampio, tra le rispettive famiglie e comunità di appartenenza (Ponti 2008).

Si delinea quindi un modello di giustizia che predilige soluzioni per così dire “interne” in cui alle parti viene restituita la potestà di governare la controversia, sia pure con l’aiuto di un mediatore, al fine di favorire forme di partecipazione e di responsabilizzazione diverse rispetto a quelle tradizionali, basate principalmente sulla delega nella ricerca e nell’individuazione della soluzione (Patanè, 2004).

CAPITOLO 2

Differenti tipi di giustizia, riferimenti normativi... (la mediazione si inserisce in)

	MODELLO RETRIBUTIVO	MODELLO RIABILITATIVO	MODELLO RIPARATIVO
Oggetto	reato	persona criminale	danni
Attribuzione del comportamento	Responsabilità individuale	patologia	conflitto
Mezzi	punire	trattare	Riparare, ottica educativa
Obiettivi	Equilibrio giuridico, morale, risarcimento	risocializzazione	Comprensione del danno, riparazione
Personale strategico	giudiziario	Psico-sociale	mediatore
Posizione della vittima	secondaria	secondaria	centrale
Criteri di valutazione	Giusta punizione	Adeguamento del comportamento	Soddisfazione delle parti

Il modello organizzativo e gestionale della mediazione penale minorile, in assenza di una previsione normativa specifica, è basato su un sistema d'intervento condiviso da tutti i soggetti interessati.

Non esistono, peraltro, standards nazionali veri e propri, in quanto gli accordi sono stati elaborati a livello locale, tenendo conto delle risorse disponibili. E' possibile comunque desumere i requisiti minimi, come il sostegno dell'Autorità Giudiziaria, la formazione, la partecipazione degli operatori della Giustizia e degli Enti locali al progetto. Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorile si individuano nel codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R.448/88) e, più precisamente, nell'ambito delle indagini preliminari (art.9) durante l'udienza preliminare o nel dibattimento (art.27), nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova (art.28), nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata. Inoltre, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all'art. 47 della L.354/75; (355).

Il concetto di riparazione viene, inoltre, introdotto nel recente Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà personale (D.P.R. 230/2000).

Tra gli atti internazionali che costituiscono fonti di indirizzo primario si deve citare: Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985) sostiene l'utilizzo di misure extra-giudiziarie che comportino la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime.

Raccomandazione N.R (87) sulle risposte sociali alla delinquenza minorile (Consiglio d'Europa, Strasburgo, 17 settembre 1987) che prevede per i minorenni l'opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto attraverso forme di "diversion" e "mediation", inoltre, viene raccomandato l'utilizzo di misure che comportino la riparazione del danno causato.

Un sostegno specifico all'introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti proviene dalla Raccomandazione N.R (99) del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data 15.9.1999.

Nella dimensione nazionale si colloca il documento "**L'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo**" elaborato dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti tra il ministero della giustizia, le regioni, gli enti locali ed il volontariato ed approvato in sede politica il 30 novembre 1999; il documento risponde all'obiettivo di promuovere l'attività di mediazione penale e di fornire orientamenti condivisi e unitari in merito alle modalità di attuazione.

Grosso risultato è stato ottenuto, il 15 dicembre 2015, dalla regione Lazio che con gli altri organi interessati ed il Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile e di comunità hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la creazione di un centro per la mediazione penale minorile e la giustizia ripartiva. L'obiettivo

è spingere il minorenne autore di un reato al riconoscimento delle conseguenze con acquisizione del disvalore sociale e delle responsabilità con conseguente riparazione all'atto deviante e, se possibile, al riconoscimento diretto, per mezzo di incontri, del danno materiale e psicologico arrecato alla vittima. Un percorso di tipo educativo che diventi un atto positivo per tutte le parti, autore, vittima e società. È il risultato di un lavoro di equipe multidisciplinare in funzione della legalità. L'obiettivo è quello di mettere al centro la vittima del reato, soprattutto se minorenne, e di favorire allo stesso tempo l'assunzione di responsabilità da parte sua perseguendo le finalità rieducative della pena, così come prevede la Costituzione. Il Centro dovrà anche realizzare gli interventi di mediazione proposti dall'Autorità giudiziaria, condurre gli incontri fra le parti, offrire servizi in favore delle vittime di reati e orientare il minore autore del reato a riparare, direttamente o indirettamente.

La Regione Lazio metterà a disposizione del Centro la sede provvedendo a sostenere le spese per le utenze per i primi tre anni e a finanziare le attività di formazione e aggiornamento degli operatori. Tra le altre cose la Regione promuoverà il modello della giustizia riparativa individuando la disponibilità di associazioni ed enti all'inserimento dei giovani autori di reati in attività di utilità sociale. "Tutti gli indicatori ci dicono che la giustizia che colpisce gli autori dei reati esclusivamente in modo punitivo non funziona è il commento di Rita Visini, assessore alle Politiche sociali e sport, che ha aggiunto: i tassi di recidiva sono alti così come restano alti i livelli di conflittualità e violenza nei contesti locali. La giustizia riparativa, invece, è un'occasione concreta per responsabilizzare il minore che ha sbagliato e dargli un'opportunità di cambiamento reale. Il Centro – ha detto ancora Visini- segna un momento importante di collaborazione

tra istituzioni per il bene dei ragazzi. La Regione Lazio continuerà a impegnarsi nel dar vita a queste sinergie”.

CAPITOLO 3

La mediazione come risoluzione dei conflitti... la mediazione penale

La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si caratterizzano per la natura sociale, culturale, penale. In quest'ultimo campo il conflitto si configura come reato. Nella mediazione penale minorile, l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione: questi devono essere chiariti dal mediatore agli interessati per permettere un incontro e una comunicazione efficace tra le parti.

Per la vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88), la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita, di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale. Al minore - autore del reato, la mediazione permette una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione: la riservatezza dell'incontro e la separazione dal procedimento penale favorisce l'emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.

Il mediatore/i ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti sin dall'inizio deve puntare all'attivazione di un rapporto simpatetico più che empatico. Per rapporto simpatetico si intende un comportamento, una relazione mossa da simpatia cioè un sentimento condiviso, si percepisce l'emozione dell'altro si è vicini, in sintonia ma "non ci si mette nei panni di...". E' una funzione grazie alla quale si va oltre se stessi e si riconosce l'altro con

intenti di aiuto per questo è favorevole all'aspetto più educativo e pedagogico. L'esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro. Per esito positivo s'intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale. Tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.

In campo criminologico Von Hentig ad esempio ha approfondito il carattere essenzialmente interattivo del crimine, contribuendo insieme ad altri autori che si sono succeduti sull'argomento alla nascita della vittimologia (branca della criminologia) che come scienza empirica viene fatta risalire al 1948, anno in cui vide la pubblicazione il libro "The Criminal and His Victim". Tra i concetti elaborati da Von Hentig quello che più marcatamente rende il concetto di interazione deviante si identifica nel rapporto che lega la vittima al delinquente, rapporto che può produrre una vera e propria inversione di funzioni, con assunzione da parte della vittima del ruolo di elemento scatenante e determinante l'evento, ossia il ruolo attivo della vittima. Uno dei punti cardini dell'intervento di mediazione penale è il concetto di riparazione che lega l'autore di reato alla vittima simbolica o reale che sia, e, in tal senso è stato rilevante il suo contributo come citano Gatti e Marugo di Margerj Fri, che la suggerì nel suo libro "Arms of the law", pubblicato nel 1951.

Il panorama italiano in tema di mediazione penale minorile presenta caratteristiche tipiche delle fasi iniziali di sperimentazione, forse per carenza di cultura giuridico – sociale da un lato, dall'altro per un'impostazione ideologica diffusa che

vede nella punizione e conseguentemente nel sistema retributivo un'efficace e garante strumento di difesa sociale e che fa fatica ad assorbire il concetto di riorganizzazione relazionale autore – vittima fino ad arrivare ad ottenere processi di cambiamento individuali e collettivi.

La mediazione, col tempo dovrà configurarsi come una risorsa extragiudiziale e non come alternativa al sistema di giustizia formale, caratterizzandosi così come vera "diversion". In Italia, ovviamente, siamo ancora agli albori nella pratica di mediazione, tuttavia sembrano esistere gli ingredienti per lo sviluppo di questa terza via, giustamente definita "giustizia restauratrice". I segnali più importanti in tal senso sono quelli forniti in materia processuale minorile, riportando nell'ordinamento italiano i principi base della Dichiarazione O. N. U. in materia di diritti dei minori e del ruolo attivo della Comunità nel recepire i loro bisogni, evitando di delegare il meno possibile le risposte ai comportamenti devianti e criminali ai sistemi di controllo rigido.

L'inserimento della mediazione nella nostra cultura per essere considerata come risorsa, deve entrare nella mente del tessuto sociale ad ogni livello, implementandosi nel sistema sul piano ideologico. I passaggi ovviamente dovranno essere gradualmente per non correre il rischio di imporre una risorsa attraverso la norma, con dubbi esiti.

La mediazione viene svolta da un'équipe di operatori, nessuno dei quali assume una posizione direttiva rispetto agli altri. La presenza di più mediatori assicura maggiori garanzie sulla tenuta dell'incontro, sulla necessità d'imporre delle regole di comunicazione, sulla capacità di far procedere la comunicazione.

Sposta la politica giudiziaria verso un modello «consensuale» di risoluzione dei conflitti, con l'assistenza del mediatore. Le ragioni della diffusione di questo tipo di giustizia sono da individuarsi nella crisi del sistema penale.

CAPITOLO 4

Una possibilità per reo e vittima

Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa corrisponde ad una nuova concezione della sanzione penale che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento, e ad una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso. In quest'ambito si colloca la mediazione penale per la quale reo e vittima, adeguatamente supportati, realizzano l'opportunità di prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da altri.

Il punto di partenza della mediazione è costituito dalla sofferenza psicologica emotiva creata alla vittima dal fatto di reato. Il linguaggio usato in mediazione non è lo stesso usato dai tecnici del diritto nelle aule giudiziarie, comprensibile solo agli operatori del diritto, in quanto il fine della mediazione consiste nella riattivazione della comunicazione.

Alcuni autori come GATTI e MARUGO (1994) sottolineano che "...gli obiettivi della mediazione non sempre sono chiari, ed in particolare margini seri di ambiguità esistono in merito alla questione cruciale se la mediazione debba essere centrata sui bisogni della vittima o sulle esigenze riabilitative del reo, oppure sulle funzioni primarie della giustizia..." D'altronde i programmi di mediazione rientrano nel cosiddetto concetto della DIVERSION (interventi extrapenali), anche se la diversion è rimasta prigioniera della contraddizione aiuto-controllo, allontanandosi da un'ottica di degiurisdizionalizzazione.

Il linguaggio della mediazione tende a promuovere le emozioni delle parti: la vittima si confronta con il reo ed ha la possibilità di mostrargli il dolore causato e di chiedere le motivazioni di quanto

commesso. Il reo ha la possibilità di vedere gli effetti della sua condotta sulla vittima e di superare la c.d. «oggettivizzazione» dell'altro, percependo il disvalore sociale della sua condotta e rafforzando la propria responsabilizzazione.

Nel processo di mediazione la vittima è considerata quale soggetto attivo e non come semplice destinatario di un eventuale risarcimento materiale: il danno prodotto dal reato comporta infatti non soltanto una possibile perdita economico-patrimoniale, ma anche una sofferenza personale nella dimensione emotiva e psicologica. La mediazione costituisce quindi una opportunità per la vittima di esprimere il proprio disagio in termini di emozioni e di vissuti di paura e di rabbia. Sul piano dell'efficacia simbolica, la mediazione permette, infine, alla comunità di farsi carico dei problemi della devianza minorile, compresi i riflessi dannosi nei confronti delle vittime, e di partecipare alla realizzazione di interventi destinati a ristabilire la pace sociale ed a rafforzare il senso di sicurezza sociale. La mediazione è quindi un percorso relazionale che prepara, motiva e configura la successiva definizione dell'attività riparatoria.

La sperimentazione attuata in area minorile prevede l'incontro tra la vittima e l'autore del reato, come percorso di relazione e di confronto che risulta responsabilizzante per il minore e che consente alla vittima di utilizzare uno spazio di accoglienza e di espressione.

Nell'ambito della giustizia riparativa, le disposizioni normative del D.P.R. che regolano il nuovo processo minorile e che fanno riferimento alla persona offesa, sono riconducibili all'art. 31 comma 3 (*"dell'udienza è dato avviso alla persona offesa"*) e all'art. 28 che, disciplinando la messa alla prova del minore durante la sospensione del processo, prevede la possibilità che il giudice disponga attività di riparazione e conciliazione con la parte lesa (Ponti, 2008). In tal senso la vittima nel contesto di un'attività di mediazione-conciliazione può recuperare un suo ruolo attivo, e

tramite il confronto con il reo è posta nella condizione di ottenere risposte a interrogativi e dubbi angosciosi (“perché questo male?, perché proprio a me?”), di ridurre il danno materiale e morale, di sentirsi maggiormente considerata, e in ultima analisi di giungere gradualmente al superamento dell’evento passato, senza strascichi psicologicamente penosi (Martucci, 1995). Viene, quindi, offerto alla vittima uno spazio fisico informale che le garantisce ascolto e attenzione, ma soprattutto che le consente di ricevere il giusto riconoscimento nella vicenda del processo penale da cui, nell’ambito della fase dibattimentale, è normalmente esclusa avendo la sola possibilità di parteciparvi quale osservatore passivo di un rito a lei estraneo (Ghibaudi, 2004). Il ruolo della vittima ci consente di comprendere che il reato è, prima di tutto, una sofferenza per chi lo subisce. L’offesa lascia tracce materiali e penetra nella memoria della vittima, perpetuando, attraverso il ricordo, il rinnovarsi continuo di un dolore vissuto. Soltanto il tempo consente alla vittima di superare il malessere che rivive nel ricordo dell’esperienza negativa. Questo meccanismo del tempo “riparatore” offre, infatti, alle vittime un allentamento delle loro sofferenze e lo spazio mentale per riscattarsi. In questo senso, il tempo svolge una funzione riparatoria, in quanto consente alle vittime di attenuare il dolore, di elaborare il lutto per la perdita dell’autostima, di ritrovare un equilibrio caratterizzato dalla consapevolezza che non sarà più possibile un *come prima* ma, anche, dalla certezza che esiste un *dopo* positivo. Da ciò si evince il bisogno delle vittime di “mettere da parte” il loro dolore per poter guardare ad un futuro in termini di fiducia e progettualità della loro vita. Indubbiamente, il vissuto della vittima di reato comporta “*un’esperienza di avvilitamento, di de(s)prezzamento di sé, di smarrimento della sua integrità psichica e della sua identità*” (Bouchard, Mierolo, 2005 pag. 112). Tutto questo può essere in qualche modo superato soltanto ripristinando la dignità di chi ha subito il delitto e, indirettamente di chi lo ha commesso. Il recupero della dignità risiede nella capacità dell’uomo di proliferare e di

proteggere una propria identità. E poiché l'identità è l'immagine del sé che ciascuno di noi ricava -riflessa- nel rapporto con gli altri, sia l'identità che la dignità debbono essere intese come due strutture relazionali, e non meno relazionale è l'esperienza del crimine sia quando colpisce gli altri sia quando rappresenta un avvenimento concreto della nostra vita (Bouchard, Mierolo, 2005) . In una prospettiva riparatoria diventa fondamentale catalizzare l'attenzione sull'insieme dei diritti che devono essere riconosciuti alla vittima: la vita della vittima non rappresenta solo un bene prezioso per la persona offesa, ma anche per l'intera comunità. In tal senso è opportuno ricordare che un sistema di protezione vittimologico deve potere basare le sua fondamenta su almeno cinque piani (V. del Tufo, 2003):

1. la descrizione di fattispecie incriminatrici che premiano i comportamenti "virtuosi" del responsabile del fatto;
2. l'individuazione di sanzioni orientate a favore della vittima sia essa un singolo individuo o una collettività di persone più o meno estesa;
3. il riconoscimento di poteri processuali incisivi tanto a favore del danneggiato quanto della persona offesa che non si sia costituita parte civile;
4. la creazione di interventi assistenziali d'urgenza nell'immediatezza della consumazione dei reati; soprattutto per le categorie esposte alle conseguenze traumatiche dei reati (con particolare riferimento alle cosiddette fasce più deboli);
5. la creazione di un sistema sociale di sicurezza che assuma il reato come rischio sociale anche a garanzia degli obblighi risarcitori derivanti dal reato stesso.

Per quanto riguarda l'autore del reato nello specifico, si prende in considerazione che: l'adolescenza sia caratterizzata dalla voglia di sperimentare e di sperimentarsi, anche attraverso atteggiamenti

trasgressivi o di sfida nei confronti del mondo degli adulti, attraverso la ricerca della propria autonomia e della propria identità. In questa prospettiva la risposta al reato minorile ha assunto una connotazione diversa rispetto a quella prevista per l'adulto, tanto che il processo, in base alle più recenti impostazioni, si può configurare come luogo in cui il minore, prima di essere condannato, deve essere "compreso" ed "educato" (Palomba, 1991). Nello specifico l'articolo 28 del c.c.p. (sospensione del processo e messa alla prova) rappresenta una risposta legislativa volta a modulare interventi adeguati alla personalità del minore. Scopo principale è quello di *"anticipare l'intervento trattamentale dall'esecuzione al processo, indurre nel giovane positivi cambiamenti e -nel caso di riuscita restituirlo alla società, evitando la segregazione carceraria e lasciandogli i minor segni stigmatizzanti possibili"* (di Nuovo, Crasso, 2005 p.337). L'ultima parte del 2° comma dell'art 28, c.p.p. min. dispone che *"con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato"*.

Le norme utilizzate per concludere l'iter giudiziario quando la mediazione ha avuto esito positivo, sono:

1. il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art.27 D.P.R. 444/88);
2. l'estinzione del reato per esito positivo (art. 29 D.P.R. 444/88);
3. il perdono giudiziale

In sostanza, la *prescrizione mediativa* impone all'imputato minorenne di riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni e di soddisfare le esigenze della persona offesa; mentre la *prova* gli dà la possibilità di riannodare i legami con la società e recuperare se stesso al vivere civile, impegnandosi in attività socialmente utili, così da riparare il danno recato, ricevendone benefici effetti (di Nuovo, Crasso, 2005 p.337). Tutto ciò ha sicuramente una forte valenza rieducativa, e un valore altamente formativo in termini di crescita e responsabilizzazione del minore autore di reato. È utile

ricordare che la maggior parte dei reati, compiuti dai minori, sui quali vengono predisposte attività di mediazione sono i cosiddette “reati bagatellari”, quelli generalmente “ascrivibili a querele” che riguardano danneggiamenti, lesioni, ingiurie, disturbo della quiete pubblica ecc., ma non mancano gli scippi, le rapine, i furti. Si tratta di reati che si sviluppano, il più delle volte, a seguito di un conflitto fra pari o con adulti o negli ambienti aggregativi (scuola, centri d’incontro, società sportive), o sul territorio adiacente suddetti ambienti (Ghibaudi, 2004).

Alla luce di quanto emerso appare evidente che il grande vantaggio delle tecniche di mediazione conciliazione in ambito minorile è quello di ricomporre la frattura creatasi tra il reo e la vittima: la vittima attraverso il confronto con il reo, ha la possibilità di recuperare un ruolo attivo; di ridurre il danno materiale e morale subito; di innescare nel minore autore di reato dinamiche di maturazione estremamente positive. Il reo, infatti, può confrontarsi con le conseguenze materiali e morali del proprio reato, giungendo ad una graduale crescita in termini di maturità e responsabilizzazione.

CAPITOLO 5

Come...quando! Come tutti gli strumenti bisogna avere indicazione per farne un buon uso... che non diventi moda o abuso.(non sempre e non per tutti) Quali competenze del mediatore

Grazie all'ampiezza delle prospettive storico-pedagogiche, delle sintesi interdisciplinari e degli intenti dinamici ed unificanti segnalati da Giacomo Cives in ambito di "mediazione pedagogica", è possibile avvicinare le finalità concettuali della mediazione e della Giustizia Riparativa a quelle della pedagogia: «Ma il discorso pedagogico non poteva neppure chiudersi nell'ambito delle sole scienze dell'educazione e discipline affini. La pedagogia intesa nella sua dimensione di mediazione, si collega nel modo più vivo con le più varie dimensioni della cultura senza esclusioni» e da qui l'applicazione in ambito minorile in funzione educativa. Nell'accezione di applicazione in funzione di una più ampia ricaduta positiva sulla società riporto l'eco del pensiero e delle opere di Maria Montessori, che tanto è stata vicina ai temi che richiamano l'educazione alla pace, la cooperazione, la responsabilità:

“Solo offrendo una «educazione di vastità» che permetta a ciascuno di superare i propri egoismi, di uscire dall'isolamento dei limitanti e circoscritti interessi personali, per porsi nella prospettiva dell'umanità, della interrelazione, interdipendenza e cooperazione degli individui tra loro e con l'ambiente in cui vivono, sarà possibile il rinnovamento spirituale dell'uomo e l'inizio di un percorso di pace.”

La mediazione penale in ambito minorile ha tutti i requisiti, se ben utilizzata, per riportare l'individuo in via di sviluppo all'interno del rispetto altrui, della natura, del territorio, del patrimonio, della legalità che ha come conseguenza un abbassamento della recidiva e la prevenzione del crimine. Riparando all'errore commesso con la vittima in primo piano partecipa ed attiva in

entrambi gli attori si ha un processo educativo di risoluzione del conflitto che comporta un ritorno in società senza vergogna, con aumento dell'autostima e comprensione di quanto accaduto.

Tra le tante a mio avviso una delle applicazioni in cui la mediazione penale minorile ha grosse potenzialità è la violenza virtuale, o meglio tutti quei reati che si consumano sul web. Mi riferisco al cyberbullismo che ha conseguenze devastanti sulla vittima ma anche sull'autore che si immerge in una sorta di vita parallela senza emozioni, sguardi, che minimizza tutto quanto accade. Il bullismo e le sue nuove manifestazioni sono l'espressione di un malessere sociale, sinonimo di un disagio relazionale che si manifesta soprattutto tra adolescenti e giovani, non circoscritto a nessuna categoria, né sociale, né di età.

Il fatto di poter far incontrare autore e vittima consente la riappropriazione del mondo reale, delle emozioni.

Le prime iniziative in materia di mediazione penale minorile sono state avviate a Torino nel 1995 ed hanno poi interessato numerose altre sedi quali Milano, Bari, Trento. Le sperimentazioni si caratterizzano per il carattere interistituzionale che le contraddistingue, infatti, riguardando la vittima e l'autore del reato, coinvolgono conseguentemente il sistema penale e quello sociale.

Il modello organizzativo prevalente è costituito da un organismo, denominato "ufficio" o "centro per la mediazione penale", con sede autonoma rispetto al tribunale per i minorenni, con il quale collaborano operatori dei servizi minorili della giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari.

In attesa della determinazione del relativo profilo professionale, il ruolo di mediatore viene esercitato da operatori che avendo una formazione personale di carattere pedagogico, sociale o psicologico, abbiano partecipato a corsi di formazione specifici per l'attività di mediazione penale svolti da agenzie formative

competenti in materia. Nelle sperimentazioni attuate, i corsi hanno rappresentato la fase preliminare all'avvio dell'attività di mediazione vera e propria ed hanno coinvolto operatori dipendenti dalla giustizia minorile, dalla regione e dal comune di riferimento, oltre che personale volontario.

Per disciplinare le modalità di collaborazione e gli impegni assunti dalle diverse amministrazioni, sono stati siglati numerosi protocolli d'intesa con la firma o l'assenso del Presidente del tribunale per i minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, competenti per quel distretto di Corte d'Appello.

L'economia processuale porta inevitabilmente a valutare il rapporto costi – benefici in relazione agli interventi trattamentali attivati in favore dei minori. D'altronde le stesse Regole minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile (C. D. "Regole di Pechino"), hanno sollecitato le nazioni a legiferare adeguatamente in materia di diritti umani, tenendo come primario obiettivo primario la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Il legislatore italiano ha risposto con attenzione a tali sollecitazioni amplificando il concetto di penale sociale, finalizzando gli interventi educativi e della norma giuridica a beneficio del minore e del contesto sociale.

Quando si parla di minori autori di reato, è utile ricordare che il concetto giuridico centrale negli interventi penali è quello di imputabilità: i minorenni al di sotto dei 14 anni non sono imputabili, mentre nella fascia di età tra i 14-18/25 anni il giudice deve valutare, volta per volta, la loro capacità di intendere e volere.

A tal proposito si è pensato di fare una sintesi del processo penale minorile di primo grado che si divide in tre fasi principali (Mestitz, 2001 pag. 234) ed in queste fasi può essere inserito un percorso di mediazione:

1. la fase delle indagini preliminari è svolta dalla procura, che esercita l'azione penale e inizia il procedimento, accerta il reato e

ricerca le prove, compie indagini sulla personalità del minore e sul contesto socio-familiare. Questa fase prevede l'intervento del giudice delle indagini preliminari (GIP), l'organo monocratico che esercita il controllo giurisdizionale sull'attività del pubblico ministero e può prendere diversi provvedimenti tipici del processo penale minorile volti a definire anticipatamente il procedimento;

2. la fase dell'udienza preliminare è caratterizzata dall'intervento del giudice dell'udienza preliminare (GUP) che è un organo collegiale, mentre nel processo ordinario è monocratico.

Il GUP può archiviare il caso, rinviarlo a giudizio o prendere provvedimenti specifici del processo penale minorile. La maggior parte dei processi si concludono a questo punto, quindi questa è la fase centrale nel processo penale minorile;

3. la fase del dibattimento dove pervengono solo i casi più gravi di maggiore allarme sociale, che sono stati rinviati a giudizio dal GUP. Il Tribunale per i Minorenni assume le sue decisioni nella sua normale composizione collegiale.

Il GIP e IL GUP possono, quindi, intervenire nelle prime due fasi con lo scopo di limitare i danni che possono scaturire dall'entrata del minore all'interno del circuito penale.

I quattro aspetti più importanti del processo penale minorile sono (Mestitz, 2001):

1. gli accertamenti sulla personalità della persona minorenni (art. 9 D.P.R.448/88);

2. la forte valenza educativa prevista per legge (art. 1 D.P.R. 448/88);

3. l'assistenza affettiva e psicologica per tutta la durata del processo (art. 12 e 6 D.P.R.448/88);

4. il trattamento sanzionatorio molto mite.

A fronte di quanto emerso è evidente che l'evoluzione della cultura giuridica minorile, nel corso dell'ultimo decennio, ha posto sempre più al centro dell'attenzione l'interesse per l'imputato minore e la sua rieducazione. Chiaramente un'azione educativa efficace necessita di un approccio d'intervento multi-integrato da parte di tutte le diverse istituzioni (scuola, famiglia ecc.) che interagiscono con il minore; cosa di non facile realizzazione, così come il sistema penale non può farsi carico in *toto* del "processo rieducativo" del minore che in chissà quale momento della sua vita ha subito un fallimento oppure un'interruzione.

In tale ottica l'intervento di mediazione penale si connota di una valenza educativa e sociale in quanto la ricomposizione del conflitto autore – vittima volge non solo a beneficio dell'individuo, anche dell'intero sistema comunitario. La peculiarità dell'intervento di mediazione penale in effetti consiste da un lato nel concetto di partecipazione attiva del reo al processo di cambiamento attraverso una rielaborazione del proprio comportamento deviante, dall'altro supera la rigida separazione tra autore del reato e vittima, ridefinendo il conflitto tra le parti in termini di riorganizzazione relazionale in un quadro di opzioni che vanno a soddisfare anche le attese del sistema sociale attraverso programmi di riparazione e riconciliazione con la parte lesa. Forse non è esagerato affermare che in tal senso l'intervento di mediazione finisce per connotarsi di una valenza preventiva quantomeno dei comportamenti criminali recidivanti. Le esperienze internazionali sorreggono queste ipotesi operative in particolar modo quelle attivate in Austria, Germania, Francia e Stati Uniti, paesi in cui è molto alto il numero delle vittime che aderiscono ai programmi di mediazione. "Studi in tal senso indicano la necessità nella vittima del bisogno di riconoscere l'autore del reato, i suoi motivi, il bisogno di superare il trauma del reato; non mancano tuttavia in detti studi gli effetti psico – pedagogici dell'intervento di mediazione che per la vittima si identifica in un rafforzamento dell'autostima per il ruolo attivo e

determinante svolto, per l'autore del reato, un maggior senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità locale". (DE LEO G. 1996).

Per l'applicazione della normativa, nell'elaborazione del progetto di messa alla prova, è prevalsa, inizialmente, un'interpretazione "simbolica" della riparazione e della riconciliazione, attraverso programmi di inserimento del minore in attività di utilità sociale, attribuendo a tale esperienza contenuti riparativi ed effetti riconciliativi tra soggetto e comunità sociale. La riparazione è stata quindi realizzata come partecipazione del minore ad interventi di volontariato sociale nell'ambito delle prestazioni svolte da enti, associazioni ed organismi di volontariato.

Secondo tale applicazione operativa, le attività di riparazione non prevedono un incontro tra le parti e, di fatto, è l'operatore della Giustizia che aiuta il minore a comprendere il significato dell'esperienza di volontariato, per la quale non si configura certamente un carattere afflittivo quanto invece un carattere evidente di attività di utilità sociale. L'operatore, specificamente l'educatore o l'assistente sociale incaricato del caso, favorisce nel minore l'attribuzione di significati e di contenuti riparatori all'attività di volontariato individuata, in quanto tale cognizione ha un valore responsabilizzante riguardo al danno prodotto dal reato commesso. La necessità di rafforzare il patto sociale e di ridurre la conflittualità, aumentando il senso di sicurezza del cittadino e confermando l'adesione a valori comuni, ha favorito l'interesse per quelle attività che, secondo le esperienze attuate in diversi paesi europei ed extra europei, si pongono obiettivi di azione diretti non solo all'autore ma anche alla vittima del reato. In questa linea di ricerca e sperimentazione, la mediazione penale si è connotata come un possibile strumento di intervento a favore anche della vittima. L'attività di mediazione-riparazione, in linea con i principi cui si ispira la legislazione penale minorile, privilegia

inoltre l'azione responsabilizzante dei provvedimenti e degli interventi e consente al minore di acquisire una maggiore consapevolezza dei danni cagionati dal reato, riflettendo sulle motivazioni del proprio comportamento.

Tale percorso è parallelo al processo giudiziario in quanto, anche se l'iniziativa viene esperita su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, l'adesione è comunque volontaria per entrambe le parti ed il contesto in cui si attua è neutrale onde permettere una comunicazione che, per essere efficace, dev'essere riservata.

Il mediatore deve considerare costantemente che il fine della sua attività consiste nello stabilire una comunicazione tra le parti e nel ridurre il conflitto; nel caso della mediazione penale, l'obiettivo specifico è quello di arrivare ad una riparazione, in quanto il reato ha originato una posizione di asimmetria, un'offesa, una sottrazione che può e deve essere reintegrata. Pertanto l'incontro di mediazione dovrebbe naturalmente concludersi con un accordo riparativo, attraverso attività di riparazione/risarcimento dirette alla vittima o dirette alla comunità sociale. Qualora, pur avendo avuto esito positivo l'incontro di mediazione, la riparazione diretta non sia possibile, è comunque prevista la possibilità d'inserimento del minore in un'attività di utilità sociale che consenta un impegno effettivo da parte dello stesso.

Nelle esperienze italiane, il ruolo attribuito al mediatore è di creare una situazione neutrale in cui reo e vittima possano incontrarsi e riconoscersi reciprocamente come persone. Il mediatore è quindi un facilitatore della comunicazione, non deve sostituirsi alle parti ma deve consentire a queste ultime di esprimere il proprio vissuto, instaurando una comunicazione diretta ed efficace. Il mediatore ha, inoltre, un ruolo contraddistinto da imparzialità, riservatezza, non direttività dell'intervento e deve possedere una competenza in ambito relazionale supportata da una formazione specifica in materia di mediazione penale, in quanto i contenuti "penali" del conflitto comportano specifiche

capacità, che sono certamente diverse da quelle richieste in altri campi di applicazione, quali, ad esempio, la mediazione familiare, la mediazione scolastica o la mediazione sociale. Rispetto all'appartenenza istituzionale, nelle predette sperimentazioni di mediazione penale sono stati individuati operatori della Giustizia e degli Enti Locali.

Il cammino è ancora lungo prima che la mediazione diventi una cultura e un'ideologia d'intervento; lo sforzo va soprattutto intensificato per superare quelle esigenze di difesa collettiva che richiedono strumenti di interventi rigido, pur in presenza di reati non gravi ma che purtroppo destano allarme sociale.

Va da sé che il reato debba essere interpretato nella sua dimensione relazionale, e che la mediazione penale debba agire sulle conseguenze del reato stesso. In questa logica gli obiettivi principali della mediazione penale possono essere così riassunti (Ponti, 2008):

- *il riconoscimento della vittima*. La parte lesa deve gradualmente riuscire a sentirsi protagonista della propria vita e delle proprie emozioni, superando in tal senso sentimenti di vendetta e rancore che il reo ha suscitato in lei;
- *la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale*. Oltre alla componente economica del danno, deve essere presa in considerazione anche la dimensione emozionale dell'offesa, che può innescare sentimenti di insicurezza e sfiducia;
- *l'autoresponsabilizzazione del reo*. La responsabilità del reo deve essere intesa come un percorso che conduce i soggetti in conflitto a essere responsabili l'uno verso l'altro (reo vs vittima e viceversa);
- *il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione*. La comunità deve poter svolgere sia il ruolo di destinatario delle politiche di riparazione, sia quello di attore sociale nel percorso di "pacificazione" che muove dall'azione ripartiva del reo;

- *il rafforzamento degli standard morali*. La gestione comunicativa del conflitto e lo svolgimento di attività riparative dovrebbero contribuire al rafforzamento degli standard morali e collettivi (Ceretti, Mannozi, 2000);
- *il contenimento dell'allarme sociale*. Ciò è possibile solo se si restituisce alla comunità la gestione di determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione della sicurezza da parte dei consociati.

Tra i requisiti principali che un buon mediatore dovrebbe possedere si ricorda (Scardaccione, Baldry, Scali, 1998):

- la capacità di farsi percepire come un “terzo neutrale”, che mantiene una posizione neutrale e non impone soluzioni;
- capacità comunicative e negoziali, di ascolto dell'altro e di interpretazione anche delle comunicazioni non verbali (es. i silenzi);
- abilità nella raccolta di informazioni, utili per organizzare e strutturare l'intervento;
- flessibilità e pazienza;
- doti di impostazione simpatetica, nonché saper comprendere emotivamente l'altro senza farsene condizionare, ma utilizzando tale conoscenza come strumento conoscitivo della sua posizione.

Strumenti del mediatore :

- ascolto attivo, comunicazione
- Le Family Group Conferences sono un *processo relazionale*, accompagnato - da una figura denominata **facilitatore** – nel quale la famiglia allargata assume decisioni ed elabora *interventi* a favore di bambini e ragazzi che si trovano a vivere una situazione di difficoltà che rende necessaria la predisposizione di un Progetto di tutela e cura per proteggerli e garantire il loro benessere.

Detto in altre parole sono un incontro strutturato nel quale i partecipanti (membri della famiglia, altre persone significative legate al nucleo familiare, operatori dei servizi), interessati al problema e motivati nell'affrontarlo, si

riuniscono per decidere insieme come affrontare i problemi presenti e cercare soluzioni utili a contrastare le difficoltà che minacciano il benessere del minore.

- Progettazione;
- Qualora non fosse possibile far incontrare il reo direttamente con la vittima, il mediatore potrebbe procedere attraverso l'incontro di una vittima dello stesso reato con l'autore non concreto per lei.

CAPITOLO 6

Criticità

E' possibile ridurre nella fase attuale i rischi di stigmatizzazione degli interventi di mediazione penale prendendo in considerazione gli spazi operativi e pragmatici che devono favorire gli incontri. Il punto più qualificante ad esempio è dato dalla necessità strategica che lo spazio fisico per esercitare gli interventi di mediazione non sia un'aula giudiziaria o la sede di un Servizio minorile della Giustizia, bensì un ambiente non etichettante, lontano dai ritmi e dai ritualismi rigidi, in cui è possibile produrre un setting protetto e autentico per le parti, ad esempio Sedi di Enti locali o del Privato Sociale (centro di mediazione). Altro elemento importante è dato dalla composizione degli Operatori dell'Ufficio di Mediazione Penale, possibilmente misti tra figure ministeriali e dell'Ente Locale o del Privato Sociale. La soluzione ideale sarebbe ovviamente quella della figura del Mediatore completamente estranea al sistema di committenza. L'impostazione citata è riconducibile al modello teorizzato soprattutto in Inghilterra, dove in una prospettiva di intervento sistemico si tende a unificare in un'unica rete tutte le organizzazioni pubbliche e private che intervengono nella socializzazione del minore deviante attraverso un'azione omogenea e coordinata.

Al momento nel nostro paese si richiede fra l'altro l'individuazione di un'identità professionale specifica, in via di costruzione ed identificazione, e di un percorso formativo ad hoc per il mediatore penale, funzione svolta finora da diverse figure di operatori sociali: criminologi, psicologi, etc..., per cui è necessario puntare su un profilo più strutturato e mirato, non essendo possibile pensare a un mediatore per tutte le stagioni .

Nella costruzione dell'identità del mediatore penale vanno considerati alcuni elementi culturali quali prerequisiti per una definizione professionale e operativa. Tali elementi vanno collegati

in una nuova visione del fenomeno "devianza minorile", in un'ottica complessa multidisciplinare che riguarda l'approccio al fenomeno dal punto di vista antropologico, psicosociologico, pedagogico e giuridico in considerazione che nella mediazione l'annotazione principale, a parere di molti autori, è data nel ritenere il setting esteso in senso interdisciplinare. Questa dimensione complessa produce i prerequisiti culturali che possono consentire al mediatore penale la costruzione di un'identità normativo – professionale e tecnica, al contempo lontana dai condizionamenti dei modelli culturali e delle esigenze di reazione sociale del momento in risposta al problema criminale. L'identità del mediatore penale è tale solo nel momento in cui essa non va a costituirsi in termini strumentali ai bisogni di risposta giudiziaria e di allarme sociale. Questo non vuol dire distacco dalla realtà, ma, viverla al di dentro con la dovuta autonomia, utile per il raggiungimento dei fini della mediazione.

In Italia la formazione dei mediatori appare più lunga rispetto alle altre nazioni anche se non è chiaro quanto duri esattamente. Da un punto di vista metodologico si adotta il modello dell'apprendistato: il neo-reclutato viene affidato ad una persona esperta che fungendo da supervisore gli insegna il lavoro, diventando così un buon modello col quale identificarsi; tutto ciò è integrato da corsi teorici che il mediatore è tenuto a seguire (Mestitz, 2004).

A fronte di quanto emerso la formazione dei mediatori appare per molti versi "confusa" e "contraddittoria": sembra infatti non esistere un *iter* formativo che converga in un'unica direzione, tale per cui mediatori abbiano la sensazione di formare un unico fronte comune nella funzione del ruolo che ricoprono. Forse il rischio è che la mancanza di specifiche competenze e /o comunque competenze diverse legate al loro ruolo possano poi portare a risultati fallimentari.

Un altro dei gravi rischi a cui il processo di mediazione è sottoposto si riscontra quando il mediatore, privo ancora di

identità professionale, assume il ruolo di psicologo-psicoterapeuta o viceversa di avvocato perdendo il suo mandato di neutralità tra le parti in conflitto. Nel primo caso l'incontro di mediazione può sfociare in una seduta di psicoterapia, nel secondo caso, invece, può ridursi ad un semplice negoziato di interessi.

Stefanie Thankle (2007), la spiegazione ai problemi sottostanti all'attività di mediazione può essere riconducibile a quattro diversi livelli di analisi, strettamente concatenati gli uni agli altri:

1. il livello individuale. I partecipanti sembrano non comprendere l'obiettivo principale della mediazione, ossia la riconciliazione tra reo e vittima e la riparazione dei danni. Molto spesso essi agiscono come se si trovassero in un'aula di tribunale: le vittime rivendicano la pena e gli autori di reato negano la colpa e cercano di giustificare il loro comportamento. Non si può, quindi, dare per scontato che abbiano familiarità con il concetto di mediazione, nonostante venga loro spiegato più volte dal mediatore. In tal senso la mediazione risulta essere una pratica sconosciuta alla maggior parte dei partecipanti che non riescono a coglierne procedura, obiettivi e ruoli, né tanto meno il suo rapporto con il sistema giudiziario. Inoltre, paradossalmente la mediazione non sempre riesce a soddisfare il bisogno di riconoscimento delle vittime; nello specifico, le vittime non mostrano alcun entusiasmo all'idea di incontrare il reo e non capiscono perché nell'ambito di un'attività di mediazione esse vengono trattate alla stregua dei trasgressori, dato che il mediatore assume sempre una posizione neutrale rispetto alle parti. A tal proposito è utile dire che anche in Italia i risultati di una ricerca (AA.VV., 1992), avente come oggetto d'indagine il "rapporto tra minore deviante e vittima", hanno messo in evidenza la notevole resistenza delle stesse vittime a riconoscersi in tale ruolo e la loro profonda sfiducia nei confronti della possibilità di recupero del minore deviante. Ciò dimostra che non tutte le vittime considerano il processo penale come qualcosa da evitare, tanto meno considerano vantaggiosi gli obiettivi perseguiti dalla mediazione penale e dalla giustizia ripartiva;

2. *il livello macro-sociale*. Nelle società moderne le parti non sentono la necessità di presenziare agli incontri di mediazione perché preferiscono demandare il problema alle autorità giudiziarie. Pertanto, molto spesso il reo e la vittima non capiscono il motivo per cui si debba intraprendere questo percorso sconosciuto e impegnativo, dato che le istituzioni potrebbero fare lo stesso tipo di lavoro. Indubbiamente, se la giustizia ripartiva vuol tener conto dei bisogni e dei punti di vista delle parti in gioco, allora deve anche rispettare il fatto che molto spesso esse appaiono più favorevoli al sistema di giustizia retributivo, rispetto a quello ripartivo;

3. *il livello professionale*. I mediatori non sono sufficientemente qualificati; ciò rimanda all'ambiguità del loro ruolo che può risultare problematico. Il mandato del mediatore, infatti, gli impone di essere sempre neutrale rispetto alle parti e questo può rappresentare un dilemma: mantenere una certa distanza emotiva rispetto alle parti gli consente di mantenere la propria neutralità e imparzialità, ma nel farlo è più difficile conquistare la fiducia dei partecipanti e stabilire con loro un lavoro di reciprocità.

4. *Livello istituzionale*. Un'importante ragione per cui la mediazione penale non sembra funzionare correttamente è riconducibile al fatto che essa è integrata all'interno del procedimento giudiziario. In tal senso la legge penale determina le condizioni e i preamboli strutturali che si sovrappongono al processo di mediazione, limitando la sua reale efficienza:

a. in un processo di mediazione, i partecipanti non possono avere uno status equitativo fintanto che il procedimento giudiziario assegna loro i ruoli di vittima e di colpevole;

b. non si può risolvere un conflitto interpersonale finché vi è il rischio che il colpevole sia condannato per il reato commesso e finché lui/lei pagherà o meno il risarcimento richiesto;

c. non è plausibile per reo e vittima avere un comportamento orientato al consenso nella misura in cui essi hanno qualcosa da perdere nel procedimento giudiziario.

Si può, quindi, affermare che se la mediazione reo-vittima non si differenzia dal sistema penale tradizionalmente inteso, rischia di essere seriamente compromessa.

CONCLUSIONI

A fronte di quanto emerso si può dire che la giustizia moderna non può prescindere dalle ragioni della vittima e della necessità di ripristinare la dignità dell'offeso. Si tratta di due diritti inconfondibili che nell'ambito di una giustizia ripartiva possono avere significato soltanto attraverso un coinvolgimento diretto della vittima.

In conclusione considerando i pro, i contro, le varie riflessioni in merito anche al concetto di pena, punibilità, assicurazione del reo alla giustizia che si aveva in precedenza, la mediazione penale rappresenta indubbiamente la novità più significativa introdotta negli ultimi vent'anni nel contesto della giustizia minorile. L'attività di mediazione, infatti, è l'unica occasione in cui il reo può essere messo a confronto con la vittima del reato. Questo confronto rappresenta, forse, la vera essenza della mediazione: la vittima, troppo spesso oggetto di marginalità e scarsa attenzione, può recuperare il suo ruolo attivo, sentirsi maggiormente considerata e ridurre il danno materiale e morale subito dal reato; viceversa il reo può confrontarsi con le conseguenze della sua azione e giungere gradualmente verso un percorso di crescita in termini di maturità e responsabilizzazione. Si recupera l'aspetto educativo e di rinforzo rispetto all'alfabetizzazione emotiva, per mezzo del mediatore, legata al riconoscimento delle emozioni altrui e proprie con conseguente presa in carico della situazione e ricerca di una soluzione in cui non ci sono vincitori né vinti ma un nuovo modo di confrontarsi, affrontare un conflitto decidere di andare oltre e tornare a vivere serenamente nell'ottica della riattivazione della comunicazione, di una relazione.

In più la mediazione penale mettendo faccia a faccia vittima e autore ripristina il piano di realtà che con i reati virtuali, il cyberbullismo viene alterata, negata, cambiata per un qualcosa di non reale che depersonalizza, allontana dal vero valore del danno arrecato, dalle emozioni, dal riconoscimento di queste semplicemente guardandosi in viso ed intuendo dalle espressioni ciò che si prova. Lo schermo rende una sorta di anonimato,

onnipotenza che porta a sminuire ciò che si scrive, dice, pubblica, tagga, così come con il tempo di un clic quell'insulto, quella derisione, quella foto viene diffusa a macchia d'olio in maniera indelebile fino a spingere ragazzi, ragazze a gesti estremi per la vergogna. Il virtuale ancor più discosta, appunto, dalle conseguenze le sminuisce ed ecco che la mediazione per mezzo dell'incontro potendosi guardare in faccia, vedere le espressioni, sentire le parole, alla presenza di un terzo neutrale, riconduce l'autore alla riappropriazione del mondo reale ed anche della possibilità di chiedere scusa a seguito di un errore.

BIBLIOGRAFIA

DE LEO G.: "Modelli e metodi di intervento, di messa alla prova e riconciliazione con la vittima per i minori autori di reato in Italia", in "Età Evolutiva" (febbraio 1996) pp 105 – 112.

GATTI U. – MARUGO M. I. (1994), "La vittima e la giustizia riparativa", in "Marginalità e Società", 4, 12 – 32.

VON HENTIG in "Criminologia, il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale", Edizioni Giuffrè, Milano, pp 327 – 328.

MORO C. A.: "La convenzione O. N. U. sui diritti dei bambini oggi in Italia", in "Il bambino incompiuto", anno 13 (gennaio 1996) pp 7 – 18;

G. Ponti: "Tutela della vittima e mediazione penale", Edizioni Giuffrè, 1995;

A. Mangano A.M. Salomon: "La devianza dei minori come problema educativo" Editore Pietro Lacaita, 1996;

L. Petrone M. Troiano: "Dalla violenza virtuale alle nuove forme di bullismo", Edizioni Maggi, 2008

Sito del Ministero della giustizia;

Documentazioni reperite sul web